

STATUTO DEL GRUPPO PARLAMENTARE "ITALIA VIVA- ITALIA C'E'" (XVIII Legislatura)

Approvato il 30 luglio 2022

Articolo 1

(Costituzione del Gruppo Parlamentare)

1. . Si costituisce il Gruppo Parlamentare "ITALIA VIVA - ITALIA C'E'", di seguito, il "Gruppo", secondo le disposizione recate dall'art. 14 del Regolamento della Camera. Il Gruppo è composto dalle deputate e dai deputati che, a far data dal 19 settembre 2019, risultavano iscritti e dalle deputate e dai deputati che successivamente vi hanno aderito o vi aderiranno, previo assenso a maggioranza assoluta del Comitato Direttivo.>>
2. Le iscrizioni al Gruppo di altre deputate e deputati che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione, sono sottoposte al Comitato Direttivo su proposta del Presidente del Gruppo e del Vice Presidente del Gruppo, in seguito anche "Presidente" e "Vice Presidente".
Il Gruppo ha sede legale presso i locali situati in via Uffici del Vicario, 21 a Roma.

Articolo 2

(Indirizzo politico)

1. E' compito del Presidente, del Vice Presidente e del Comitato Direttivo e di ogni singolo aderente, concorrere alla elaborazione, formazione ed esecuzione dell'indirizzo politico del Gruppo.
2. Gli organi del Gruppo promuovono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le deputate e i deputati di "Italia Viva-Italia C'è".
3. Negli Organi del Gruppo e nelle successive nomine effettuate all'interno del gruppo viene rispettato il principio della parità di genere.
4. Ciascun componente si impegna ad assicurare l'attuazione unitaria degli indirizzi

decisi collegialmente dal Gruppo, che dovranno essere traslati in maniera unitaria e vincolante nell'attività parlamentare.

5. Resta ferma la libertà di coscienza della singola deputata e del singolo deputato in materie di rilievo etico. Tale libertà andrà comunque esercitata in modo tale da non compromettere le linee d'indirizzo politico del Gruppo.

Articolo 3
(Organi del Gruppo)

1. Costituiscono gli organi del Gruppo, concorrendo all'elaborazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico, nonché alla rendicontazione d'esercizio annuale:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vice Presidente (individuato in un componente dell'Assemblea di genere differente rispetto a quello del Presidente);
 - d) il Comitato Direttivo;
 - e) il Tesoriere.
2. Della costituzione e modifica degli assetti e della composizione degli Organi del Gruppo viene data specifica comunicazione alla Presidenza della Camera dei Deputati.

Articolo 4
(Assemblea del Gruppo)

1. Compongono l'Assemblea tutti i deputati e le deputate che appartengono al Gruppo. Quale Organo fondante del Gruppo, l'Assemblea determina le linee d'indirizzo politico e parlamentare in conformità al progetto politico di "Italia Viva-Italia C'è".
2. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento della Camera:
- a. elegge il Presidente e, su indicazione di questo, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Tesoriere;
 - b. approva lo Statuto del Gruppo a maggioranza dei componenti, o lo modifica a maggioranza dei due terzi dei componenti;
 - c. approva, su proposta del Presidente, sentito il Tesoriere, a maggioranza, il rendiconto di cui all'art. 15-ter;
 - d. autorizza le spese che eccedano il limite di 250.000,00 euro.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o su delibera del Comitato Direttivo, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti al Gruppo, con apposito ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte, salvo i casi previsti dal presente Statuto, alla presenza di almeno un terzo dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano. Nelle circostanze in cui le votazioni dovessero riguardare le persone, il Presidente può stabilire che avvengano a scrutinio segreto.
6. La convocazione è comunicata all'indirizzo di posta elettronica della deputata o del deputato, o tramite servizio di messaggistica telefonica ¹, almeno 3 giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza, e per i quali, a verbale, i deputati presenti daranno espressa evidenza di aver rinunciato ai termini per la convocazione.

Articolo 5 *{Presidente}*

1. Il Presidente ha titolo per rappresentare il Gruppo in tutte le sedi politiche e istituzionali in cui è chiamato a farlo e agisce attenendosi alle facoltà assegnategli dal Regolamento della Camera dei Deputati.
2. Ha il dovere di impostare, assieme al Vice Presidente, l'azione del Gruppo, assicurarne lo svolgimento unitario della sua iniziativa parlamentare e promuoverne il lavoro in maniera partecipativa ed efficace. Coordina, assieme al Vice Presidente, l'attività degli uffici del Gruppo, coadiuvato dagli altri organi dello stesso.
3. Convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo.
4. Al Presidente compete la preventiva valutazione: delle bozze di proposte di legge, degli emendamenti, degli ordini del giorno e delle mozioni presentate dalle deputate e dai deputati che aderiscono al Gruppo.

¹ Ogni deputato è tenuto a fornire apposito numero di utenza telefonica alla quale inviare le comunicazioni riguardanti il Gruppo.

5. Il Presidente ha la possibilità di delegare queste attività ai Capigruppo nelle commissioni competenti per materia.
6. Il Presidente è eletto nella prima seduta dell'Assemblea.
7. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto tra i candidati proposti da almeno un decimo dei componenti del Gruppo. È eletto chi raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo. Le prime tre votazioni si svolgono consecutivamente. Dalla quarta elezione è eletto chi raggiunge la maggioranza dei voti espressi.
8. L'elezione può avvenire per acclamazione solo in caso di unanimità delle deputate e dei deputati presenti.
9. Propone all'Assemblea il progetto del rendiconto di cui all'art. 15-ter, predisposto dal Tesoriere con l'ausilio del Direttore Amministrativo.
10. Trasmette alla Presidenza della Camera lo Statuto del Gruppo e il rendiconto di cui al precedente punto, come approvato dall'Assemblea del Gruppo, corredato del giudizio della società di revisione di cui all'articolo 15-ter, comma 3, del Regolamento della Camera.

Articolo 6
(Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente del Gruppo è eletto con le medesime modalità del Presidente, che ha il compito di proporlo e sottoporlo al voto dell'Assemblea.
2. Il Vice Presidente deve essere obbligatoriamente di genere diverso dal Presidente. Ne condivide le responsabilità politiche, esercita funzioni di supplenza in caso di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente. Coadiuva e rappresenta lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 7
(Comitato Direttivo)

1. il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e dal segretario o segretari con delega d'Aula e dai soggetti indicati dal Presidente. È composto in numero ritenuto congruo dal Presidente, tenuto conto della composizione del Gruppo.

2. Il Segretario o i Segretari con delega d'Aula curano l'ordinato svolgimento dei lavori dell'Assemblea e assicurano, a tal fine, il raccordo con i singoli deputati.
3. I componenti del Comitato Direttivo che hanno la delega di coordinamento delle attività delle Commissioni permanenti, suddivise per aree tematiche, assicurano il raccordo tra il Comitato Direttivo e i Capigruppo di Commissione.
4. il Comitato Direttivo assume a maggioranza dei componenti gli orientamenti del Gruppo nei casi di particolare urgenza per i quali non sia possibile convocare tempestivamente l'Assemblea; elabora e istruisce le proposte all'attenzione delle Commissioni e dell'Aula della Camera; attua gli indirizzi determinati dall'Assemblea.
5. In caso di dimissioni di un componente del Comitato Direttivo, il Presidente nomina il sostituto sentiti i membri del Comitato Direttivo in carica.

Articolo 8

(Organi per la gestione amministrativa e contabile)

1. Il Tesoriere coordina la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.
2. Il Tesoriere è scelto tramite votazione dell'Assemblea del Gruppo, indicato su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' scelto tra un componente del Gruppo.
3. Il Tesoriere:
 - a) dirige, assieme al Presidente a cui sottopone la firma dei contratti e degli atti che comportano obbligazioni a carico del Gruppo, le movimentazioni contabili derivanti dalle attività di gestione e amministrazione del Gruppo.
 - b) si avvale della collaborazione del Direttore amministrativo e degli uffici del Gruppo per lo svolgimento delle funzioni operative.
 - c) sovrintende all'attività del Direttore amministrativo.
 - d) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione a esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali.
 - e) è autorizzato ad attivare i conti correnti bancari e/o postali intesati al Gruppo e ad operare sugli stessi;

- f) è responsabile della conservazione in originale della corrispondenza, documentazione amministrativa, fatture e ogni altro documento idoneo a giustificare le spese e rilevante ai fini amministrativi e contabili per i 5 anni successivi alla data indicata nel documento stesso.
4. Su proposta del Tesoriere, il Presidente conferisce l'incarico di Direttore Amministrativo del Gruppo ad un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e contabile.²
 5. Il rapporto di collaborazione con il Direttore Amministrativo è regolato nella forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, sulla base di un contratto individuale di lavoro subordinato, di collaborazione o di incarico professionale. L'incarico ha durata non inferiore ad un anno ed è rinnovabile.
 6. Il Direttore Amministrativo, nei limiti di quanto sopra:
 - a) È tenuto alla riscossione di quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;
 - b) esegue i pagamenti delle somme dovute dal Gruppo a persone fisiche o giuridiche, previa verifica della regolarità dei titoli e documenti giustificativi e della loro corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dall'Assemblea;
 - c) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo, è tenuto, perciò, a monitorare l'attività del personale (dipendenti o professionisti) incaricato alla materiale tenuta della contabilità;
 - d) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.
 7. Il Direttore Amministrativo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dei Gruppi Parlamentari, tiene il libro giornale e il libro degli inventari su supporto informatico. Il libro giornale deve indicare con cadenza giornaliera le operazioni; le registrazioni contabili nelle scritture cronologiche sono eseguite entro 30 giorni.
 8. Il Direttore Amministrativo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dei Gruppi Parlamentari, redige l'inventario all'atto della costituzione del Gruppo e al

² Ad ulteriore riprova della professionalità, il soggetto incaricato potrà essere selezionato tra i docenti universitari in materie economico aziendali.

termine di ogni esercizio. L'inventario contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e passività. L'inventario è sottoscritto dal tesoriere e si chiude con il rendiconto.

Articolo 9

(Capigruppo di Commissione)

1. Ogni gruppo di Commissione indica il proprio Capogruppo su indicazione del Presidente.
2. I Capigruppo di Commissione coordinano l'attività dei componenti della stessa, assicurando coinvolgimento, partecipazione e informazione a tutti i deputati e le deputate che ne fanno parte, in raccordo con il Presidente e il Comitato Direttivo.

Articolo 10

(Doveri dei componenti del Gruppo)

1. Deputate e deputati aderenti al Gruppo sono tenuti a partecipare ai lavori dell'Assemblea della Camera e delle Commissioni parlamentari a cui sono assegnati, contribuendo in maniera proattiva all'attuazione dell'indirizzo politico e ai lavori della Camera.
2. Salvo quando previsto dal Regolamento della Camera dei deputati sulle "missioni", le deputate e i deputati del Gruppo hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni anche assicurando l'espressione del proprio voto e giustificando con adeguata motivazione al Capogruppo di commissione e al Presidente le proprie assenze.

Articolo 11

(Risorse finanziarie)

1. Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Regolamento della Camera dei Deputati, i contributi finanziari assegnati secondo le modalità di erogazione stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati costituiscono i proventi del Gruppo. I fondi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare ed alle spese ad essi riconducibili per il funzionamento degli organi e delle strutture del Gruppo.

2. Sono proventi del Gruppo anche eventuali liberalità erogate da terzi o comunque derivanti da attività non in contrasto con le norme e i regolamenti della Camera dei Deputati.
3. Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà del Gruppo e da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione.
4. Salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge, è vietata la distribuzione in alcun modo di avanzi di gestione, fondi o riserve, nonché la devoluzione a terzi a titolo gratuito in qualsiasi forma, in tutto o in parte, dei contributi assegnati al Gruppo dalla Camera dei Deputati.

Articolo 12

(Rendiconto di esercizio)

1. Il Tesoriere, con l'ausilio del Direttore Amministrativo, predispone annualmente il rendiconto di esercizio, che è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, e comunque in conformità al modello deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.
2. Il Tesoriere deve sottoporre il rendiconto di esercizio alla società di revisione legale almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminarlo.
3. La società di revisione deposita la relazione annuale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea; la relazione della società di revisione è allegata al rendiconto.
4. L'Assemblea del Gruppo, a maggioranza dei presenti, approva il rendiconto nel rispetto dei tempi e delle procedure stabiliti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Il rendiconto è trasmesso, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 3, del regolamento, al Presidente della Camera dei Deputati.

Articolo 13

(Gestione amministrativa e contabile)

1. Il Direttore Amministrativo, nominato dal Presidente su proposta del Tesoriere, è il responsabile della gestione amministrativa e contabile del Gruppo e svolge i compiti ad esso affidati dalle deliberazioni dal Comitato Direttivo, sotto la responsabilità del

- Tesoriere e secondo le linee guida emanate dalla Camera dei Deputati. Il Direttore Amministrativo, sotto la responsabilità del Tesoriere, assicura, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-quater del Regolamento della Camera, la pubblicazione sul sito del Gruppo di un documento relativo all'organizzazione degli uffici del Gruppo e del contratto collettivo di lavoro del personale con riferimento al trattamento economico.
2. L'Organo di controllo interno, nominato dall'Assemblea per tutta la durata della legislatura, è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre iscritti al registro dei revisori legali, opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. L'Organo di controllo interno, secondo quanto previsto dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, compie controlli periodici per verificare la correttezza della gestione amministrativa e contabile, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello statuto e delle procedure interne, e redige una relazione annuale sull'attività svolta che viene allegata al rendiconto di esercizio.
 3. La società di revisione legale incaricata dal Comitato Direttivo così come selezionata dalla Camera dei Deputati verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo mediante una relazione che viene allegata al rendiconto stesso.
 4. Le funzioni di Tesoriere e del Direttore sono tra loro incompatibili.

Articolo 14

(Sanzioni)

1. Il Presidente del Gruppo, sentito il Comitato Direttivo, nel caso in cui siano segnalate violazioni del presente Statuto, può disporre, sulla base della gravità dell'atto o del fatto, il richiamo scritto, la sospensione dal Gruppo fino ad un massimo di 6 mesi, ovvero fino all'esclusione dal Gruppo per violazioni gravi e/o reiterate.
2. Costituiscono, comunque, cause di sanzione:
 - a) reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori della Camera e del Gruppo;

- b) reiterate violazioni del presente Statuto;
 - c) mancato rispetto delle decisioni assunte dall'Assemblea delle deputate e dei deputati iscritti al Gruppo;
 - d) comportamenti connotati da slealtà e scorrettezza nei confronti degli altri iscritti al Gruppo;
 - e) mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, esponenti e eletti, anche in diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del Gruppo, nonché per il perseguimento dell'azione politica di "Italia Viva-Italia C'è";
 - f) tutte le condotte che violino, del tutto o in parte, la linea politica del Gruppo, ovvero della costituenda Associazione "Italia Viva-Italia C'è".
3. Sono in ogni caso espulsi dal Gruppo i componenti del Gruppo che aderiscano ad altro Gruppo parlamentare od al Gruppo misto.

Articolo 15

(Scioglimento del Gruppo)

1. Nel caso di scioglimento del Gruppo per qualsiasi motivazione, vengono applicate le norme previste dal Regolamento e dalle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, così come indicato all'art. 15-ter comma 8 del regolamento dei Gruppi alla Camera.

Articolo 16

(Approvazione e modifica dello Statuto)

1. Lo Statuto del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea a maggioranza, e le sue eventuali e successive modifiche deve essere approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Per queste deliberazioni, l'Assemblea è valida qualora siano presenti almeno le maggioranze richieste per le predette approvazioni.

Articolo 17

(Candidature cariche elettive)

1. Le candidature alle cariche elettive per la Camera dei Deputati sono formulate dal Presidente.

2. Con le stesse modalità si procede, di concerto con il Presidente del Gruppo al Senato, per le nomine di competenza delle Camere in seduta comune e dei rappresentanti del Gruppo nelle Commissioni miste.

Articolo 18

(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non disciplinato e non contenuto in questo Statuto, si applicano le norme e disposizioni previste da Regolamento della Camera dei Deputati e le deliberazioni assunte dall'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati.